

Tabella degli emendamenti e della legislazione attuale

Consultazione

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; SR 653.1)	Progetto preliminare per la consultazione
	<i>Sostituzione di espressioni</i>
	<p>¹ In tutta la legge «Accordo SAI» è sostituito con «Accordo SAI Conti finanziari».</p> <p>² Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 9 capoverso 1 lettera d, 11 capoversi 2 e 3, 14 capoversi 1 e 3 nonché nell'articolo 15 capoverso 2 «Stato partner» è sostituito con «Stato partner SCC».</p>
<i>Art. 1 cpv. 1</i>	<i>Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d</i>
<p>¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI), allegato compreso; b. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. 	<p>¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari), compresi il relativo Addendum e lo «Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti finanziari» allegato; c. l'Accordo multilaterale del ... tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività), compreso il «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» allegato; d. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
<i>Art. 2 cpv. 1</i>	<i>Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis}, c^{bis}, c^{ter}, d^{bis}, d^{ter}, i e j nonché 2–4</i>
¹ Nella presente legge s'intende per:	¹ Nella presente legge s'intende per:



Legge vigente	Modifiche
<p>a. <i>accordo applicabile</i>: un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;</p> <p>b. <i>standard comune di comunicazione di informazioni (SCC)</i>: lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE);</p> <p>c. <i>Stato partner</i>: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni;</p> <p>d. <i>istituto finanziario svizzero</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi sua succursale situata al di fuori della Svizzera, o 2. una succursale situata in Svizzera di un istituto finanziario non residente in Svizzera; <p>e. <i>conto non documentato</i>: un conto preesistente di una persona fisica per il quale un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare conformemente all'accordo applicabile;</p> <p>f. <i>numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche</i>: il numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;</p> <p>g. <i>numero d'identificazione fiscale svizzero per enti (numero IDI)</i>: il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese;</p> <p>h. <i>numero d'identificazione fiscale estero</i>: il numero d'identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto dello Stato o del territorio di cui è residente fiscale;</p> <p>i. <i>conto preesistente</i>: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;</p>	<p>b^{bis}. <i>Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF)</i>: il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività dell'OCSE;</p> <p>c^{bis}. <i>Stato partner SCC</i>: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari;</p> <p>c^{ter}. <i>Stato partner CARF</i>: uno Stato o un territorio ai sensi della sezione IV parte F punto 1 CARF;</p> <p>d^{bis}. <i>prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione</i>: un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parti A e B CARF;</p> <p>d^{ter}. <i>prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione</i>: un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che non è esonerato secondo la sezione I parti C–H CARF dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III CARF;</p> <p>i. <i>conto preesistente</i>: un conto finanziario;</p>

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
<p>j. <i>nuovo conto</i>: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;</p> <p>k. <i>conto di importo non rilevante</i>: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non supera un milione di dollari americani il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;</p> <p>l. <i>conto di importo rilevante</i>: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato supera un milione di dollari americani il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, oppure il 31 dicembre di un anno successivo.</p>	<p>1. già detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno antecedente l'inizio dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC oppure, se la modifica del ... entra precedentemente in vigore, il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica;</p> <p>2. già detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ..., se il conto è considerato un conto finanziario solo a seguito dell'attuazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari del</p> <p>j. <i>nuovo conto</i>: un conto finanziario detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione:</p> <p>1. aperto il giorno in cui è data l'applicabilità dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC o successivamente, oppure, se la modifica del ... entra precedentemente in vigore, il giorno dell'entrata in vigore di tale modifica o successivamente;</p> <p>2. aperto il giorno dell'entrata in vigore della modifica del ... o successivamente, se il conto è considerato un conto finanziario solo a seguito dell'attuazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari del</p>
<p>² Il Consiglio federale può estendere per una durata determinata la definizione di «Giurisdizione partecipante» utilizzata negli accordi applicabili.</p>	<p>² <i>Abrogato</i></p>
	<p>³ Le definizioni «[Giurisdizione/territorio]» e «[aggettivo che designa la Giurisdizione o il territorio]» nelle sezioni I, IV parti D punto 9 e F punto 1 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrispondono a «Svizzera» e «svizzero», con i necessari adeguamenti grammaticali.</p>
	<p>⁴ La data «[xx.xx.xxxx]» nella sezione IV parte D punti 4 e 6 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrisponde al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del</p>
	<p><i>Art. 2a Accordi sulla protezione dei dati</i></p>
	<p>Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve</p>

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
	le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.
	<i>Art. 2b Commentari dell'OCSE</i>
	Gli accordi applicabili, compresi gli allegati, devono essere interpretati in particolare secondo i relativi commentari.
	<i>Titolo dopo l'art. 2b</i> Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari
<i>Art. 3 cpv. 4</i>	<i>Art. 3 cpv. 4 e 9^{bis}</i>
⁴ Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione a pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito.	⁴ Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione: <ul style="list-style-type: none"> a. a pagamenti derivanti da un obbligo legato ad attività finanziarie commerciali corrispondenti a quelle svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito; b. alla custodia di valute digitali di banche centrali per titolari di conti che non sono istituti finanziari, enti statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.
	^{9bis} Un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e pertanto un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni stabilite dal Consiglio federale e dispone della relativa conferma da parte dell'amministrazione delle contribuzioni svizzera competente.
<i>Art. 6 Accordi sulla protezione dei dati</i>	<i>Art. 6</i>
Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati e della presente legge.	<i>Abrogato</i>
	<i>Titolo prima dell'articolo 7</i>
Sezione 2 Standard comune di comunicazione di informazioni	<i>Abrogato</i>

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
<i>Art. 7 cpv. 2 e 3 let. b</i>	<i>Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b</i>
<p>² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell'allegato all'Accordo SAI. Il Consiglio federale sottopone le altre modifiche all'Assemblea federale per approvazione.</p> <p>³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per le persone oggetto di comunicazione e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione; b. sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. 	<p>² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell'allegato dell'Accordo SAI.</p> <p>³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.
<i>Art. 8 Commentari dell'OCSE</i>	<i>Art. 8</i>
<p>Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione attuano soltanto le modifiche ai commenti dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC che sono state integrate in una legge federale o in un'ordinanza oppure in un'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).</p>	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 10 Precisazione degli obblighi generali di comunicazione</i>	<i>Art. 10 cpv. 4 e 5</i>
<p>¹ Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o qualsiasi altro importo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la comunicazione del conto, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione stabilisce il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione per cui il conto è comunicato.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione; b. attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile. <p>³ In caso di decesso di una persona oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione tratta il relativo conto come prima del decesso fino a quando non gli sono resi noti la successione con personalità giuridica propria o gli eredi autorizzati.</p>	<p>⁴ Se una persona oggetto di comunicazione è considerata una persona che esercita il controllo o è titolare di una quota nel capitale di rischio in quanto svolge più di un ruolo e secondo le procedure antiriciclaggio è necessario stabilire il ruolo della persona oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione comunica:</p>

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
	<p>a. nel caso di un ente che non è un trust o un istituto giuridico analogo, il ruolo gerarchicamente più rilevante di tale persona oggetto di comunicazione; la rilevanza gerarchica è stabilita secondo l'ordine seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persona fisica che controlla l'ente in base alle quote di proprietà che in definitiva le appartengono, 2. persona fisica che controlla in altro modo la persona giuridica, 3. persona fisica membro dell'organo superiore di direzione; <p>b. nel caso di un trust o di un istituto giuridico analogo, tutti i ruoli di tale persona oggetto di comunicazione, compresi i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fondatore; 2. trustee; 3. protettore; 4. beneficiario; e 5. altra persona fisica che, in definitiva, esercita il controllo sul trust.
	<p>⁵ Una persona oggetto di comunicazione residente fiscale in più di uno Stato è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 12</i> Sezione 2a: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività</p>
	<p><i>Art. 12a Persone escluse</i></p>
	<p>¹ Per persone escluse che sono enti statali si intendono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la Confederazione Svizzera; b. i Cantoni e i Comuni; c. gli istituti e le agenzie interamente di proprietà di un ente di cui alla lettera a o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale. <p>² Per persone escluse che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le organizzazioni partner che hanno concluso un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera; b. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Modifica della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e della relativa Ordinanza (OSAI)

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
	<p>³ Per persone escluse che sono banche centrali si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.</p>
	<p><i>Art. 12b Prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione</i></p>
	<p>¹ Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato residente fiscale in Svizzera, sottoposto all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui l'offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti a titolo professionale è considerata un'attività commerciale.</p>

<i>Legge vigente</i>	<i>Modifiche</i>
	<i>Art. 12c Applicazione e sviluppo dell'Accordo SAI Cripto-attività</i>
	<p>¹ I diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo SAI Cripto-attività, sul relativo allegato e sulla presente legge.</p> <p>² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche del CARF nell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività.</p> <p>³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per gli utenti oggetto di comunicazione, le persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione; b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.
	<i>Art. 12d Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica</i>
	I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono ricorrere a prestatori esterni di servizi per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica; tuttavia restano responsabili dell'adempimento di tali obblighi.
	<i>Art. 12e Precisazione degli obblighi di comunicazione</i>
	<p>¹ Per determinare il valore di un'operazione di pagamento nel commercio al dettaglio il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti.</p> <p>² Il Consiglio federale può stabilire le valute nelle quali è possibile effettuare la comunicazione se esse non sono specificate nel CARF.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria.</p> <p>⁴ Per la comunicazione dei ruoli delle persone oggetto di comunicazione considerate persone che esercitano il controllo si applica l'articolo 10 capoverso 4.</p> <p>⁵ Una persona oggetto di comunicazione che è residente fiscale in più di uno Stato, è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.</p>

	<p><i>Art. 12f</i> <i>Precisazione degli obblighi di adeguata verifica</i></p>
	<p>¹ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono adottare misure organizzative adeguate volte a garantire che all'avvio di una relazione d'affari con un utente di cripto-attività sia trasmessa l'autocertificazione.</p> <p>² Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avviare una relazione d'affari con un utente di cripto-attività in assenza di un'autocertificazione soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se l'utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'utente di cripto-attività è una persona esclusa; o b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali. <p>³ Se entro 90 giorni dall'avvio della relazione d'affari con un utente di cripto-attività non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 2 lettera b, non dispone dell'autocertificazione, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività o non eseguire transazioni rilevanti su mandato di quest'ultimo fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 LRD.</p>
<p>Sezione 3 Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 13</i></p> <p>Sezione 3: Obbligo di iscrizione</p>
<p><i>Art. 13</i></p>	<p><i>Art. 13, rubrica e cpv. 4</i></p> <p><i>Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione</i></p>
<p>⁴ Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione.</p>	<p>⁴ Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e della relativa disdetta.</p>

	<p><i>Art. 13a Obbligo di iscrizione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione</i></p>
	<p>¹ Chi diventa un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC.</p> <p>² Nell'iscrizione, il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera; b. il suo numero IDI; c. la natura della sua attività; d. la data dell'inizio dell'attività; e. i criteri di collegamento di cui alla sezione I CARF; f. se è un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. <p>³ Il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve informare spontaneamente l'AFC se cessa di avere la qualità di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge oppure cessa la sua attività commerciale.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e della relativa disdetta.</p>
<p>Sezione 4 Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 14</i> Sezione 4: Obbligo di informazione</p>

<p><i>Art. 14</i></p>	<p><i>Art. 14, rubrica</i> <i>Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione</i></p>
	<p><i>Art. 14a Obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione</i></p>
	<p>¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CARF, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la propria qualità di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione; b. gli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi; c. l'elenco degli Stati partner CARF della Svizzera e il luogo di pubblicazione dell'elenco aggiornato; d. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1; e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD e la presente legge. <p>² Se la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività è stata chiusa, l'informazione avviene un'unica volta, all'ultimo indirizzo conosciuto.</p> <p>³ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner CARF della Svizzera oppure rimandano all'elenco del DFF.</p> <p>⁴ Su richiesta, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono una copia delle comunicazioni all'utente di cripto-attività le cui transazioni sono oggetto delle medesime.</p>
<p><i>Art. 15 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni</i></p>	<p><i>Art. 15 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 2^{bis}</i></p>
<p>¹ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.</p>	<p>^{1bis} I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile. Se nel periodo di rendicontazione un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha eseguito transazioni oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.</p> <p>^{1ter} I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono tenuti a comu-</p>

<p>² L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile.</p> <p>³ L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.</p> <p>⁴ Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa, previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, utilizzare queste ultime anche per fini diversi da quelli fiscali o inoltrarle a uno Stato terzo, l'AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione o inoltra. Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l'AFC autorizza l'inoltra d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.</p> <p>⁵ Le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.</p>	<p>nicare all'AFC entro lo stesso termine lo Stato nel quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.</p> <p>^{2bis} L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner CARF entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile. Entro gli stessi termini l'AFC può trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1^{er} alle autorità competenti degli Stati partner CARF.</p>
<p><i>Art. 16 Prescrizione</i></p>	<p><i>Art. 16 Prescrizione</i></p>
<p>¹ Il diritto alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.</p> <p>² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la comunicazione, che viene portato a conoscenza dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.</p> <p>³ Il diritto si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.</p>	<p>¹ Il diritto alla trasmissione della comunicazione esercitabile nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.</p> <p>² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la comunicazione che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.</p> <p>³ Il diritto si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.</p>
<p><i>Art. 17 Trust considerato in un altro Stato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione</i></p>	<p><i>Art. 17 Autorizzazione a comunicare</i></p>
<p>Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Stato.</p>	<p>Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato o è assoggettato in un altro Stato all'obbligo di comunicazione secondo la sezione I CARF in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla</p>

	comunicazione, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Stato.
Sezione 5a Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione	<i>Titolo prima dell'art. 17a</i> Sezione 5a: Obbligo di conservazione
<i>Art. 17a</i>	<i>Art. 17a</i>
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f CO, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI e dalla presente legge.	Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f CO, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari o dall'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività e dalla presente legge.
<i>Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione</i>	<i>Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione</i>
In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve notificare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.	In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve notificare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o al prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.
<i>Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati</i>	<i>Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati</i>
¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD.	¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, nei confronti di tali istituti e prestatori alle persone oggetto di comunicazione spettano i diritti sanciti nella LPD.
² Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).	² Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, le spettano i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
³ Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner sono rettifiche in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'autorità competente interessata.	³ Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner sono rettifiche in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'autorità competente interessata.
<i>Art. 20 Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche</i>	<i>Art. 20 Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche</i>
Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati partner utilizzano il numero AVS per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche, necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.	Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati partner utilizzano il numero AVS per la

	trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.
<i>Art. 22 cpv. 4</i>	<i>Art. 22 cpv. 4</i>
⁴ Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC.	⁴ Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti, sull'Addendum e sullo SCC compresa la sua modifica o sull'Accordo SAI Cripto-attività compreso il CARF.
<i>Art. 23 cpv. 1</i>	<i>Art. 23 cpv. 1</i>
¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.	¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.
<i>Art. 24 Sistema d'informazione</i>	<i>Art. 24 cpv. 1, 3 lett. b^{bis} ed e nonché 4 lett. b e c</i>
<p>¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.</p> <p>² I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.</p> <p>³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ricevere e inoltrare informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero; b. tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione; c. trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge; d. effettuare verifiche secondo l'articolo 28; e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali; f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; g. lottare contro i reati fiscali; h. approntare statistiche. <p>⁴ Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione; b. le categorie dei dati personali trattati; c. l'elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali; d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento; 	<p>¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.</p> <p>³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b^{bis}. tenere un registro dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione; e. infliggere ed eseguire sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale; <p>⁴ Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. le categorie dei dati personali e dei dati di persone giuridiche trattati; c. l'elenco dei dati relativi a perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale;

<p>e. la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.</p> <p>⁵ L'AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui tali autorità necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l'AFC può concedere l'accesso.</p>	
<p><i>Art. 25 Obbligo di informazione</i></p>	<p><i>Art. 25 Obbligo di informazione</i></p>
<p>Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.</p>	<p>¹ Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.</p> <p>² L'AFC, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina di cui all'articolo 24 LRD e gli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili pubblicamente di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD e i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento dei relativi compiti. È fatto salvo l'articolo 40 LFINMA.</p>
<p><i>Art. 28 Verifiche</i></p>	<p><i>Art. 28 Verifiche</i></p>
<p>¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.</p> <p>² Per chiarire i fatti l'AFC può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario o richiederne la produzione; b. raccogliere informazioni orali o scritte. <p>³ Se constata che l'istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.</p> <p>⁴ Se l'istituto finanziario e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.</p> <p>⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge; b. del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge. 	<p>¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri e dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.</p> <p>² Per chiarire i fatti l'AFC può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero o del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o richiederne la produzione; b. raccogliere informazioni orali o scritte. <p>³ Se constata che l'istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.</p> <p>⁴ Se l'istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.</p> <p>⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. della qualità di istituto finanziario o di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo gli accordi applicabili e la presente legge; b. del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

<p><i>Art. 31</i></p>	<p><i>Art. 31 cpv. 3</i></p>
<p>¹ L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell'accordo applicabile, intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner; b. denunciare l'accordo applicabile. <p>² Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l'autorità competente svizzera può sospendere di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.</p>	<p>³ L'autorità competente svizzera può, di propria iniziativa, prescindere dalla trasmissione di informazioni a uno Stato partner secondo l'Accordo SAI Conti finanziari e il relativo Addendum o sospendere lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Consiglio federale, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, ha dato allo Stato partner interessato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l'invio di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari e questo periodo di transizione è scaduto; o b. il Consiglio federale non ha accettato la richiesta di uno Stato partner secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari.
<p><i>Art. 32</i> <i>Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica</i></p>	<p><i>Art. 32</i> <i>Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica</i></p>
<p>È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9–12; b. l'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 13; c. l'obbligo di informazione di cui all'articolo 14 capoversi 1 e 3; d. gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 capoverso 1. 	<p>¹ È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9–12; b. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica degli utenti di cripto-attività e l'identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo menzionanti nell'accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f; c. l'obbligo di iscrizione di cui agli articoli 13 e 13a; d. l'obbligo di informazione di cui agli articoli 14 capoversi 1 e 3 e 14a capoversi 1 e 3; e. gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capoversi 1-1^{ter}; f. l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 17a. <p>² Se l'autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 100 000 franchi.</p>

	<i>Art. 32a Violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC</i>
	<p>¹ Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri o i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 25 capoverso 1 è punito con una multa fino a 100 000 franchi.</p> <p>² Se l'autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 50 000 franchi.</p>
<i>Art. 35 Falsa autocertificazione</i>	<i>Art. 35 Reati penali connessi all'autocertificazione</i>
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.	È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente, non fornisce un'autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o ne fornisce una falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni in merito.
<i>Art. 38 Scelta degli Stati partner</i>	<i>Art. 38</i>
Il Consiglio federale analizza le disposizioni in materia di protezione dei dati e le possibilità di regolarizzazione negli Stati partner potenziali prima di proporre all'Assemblea federale l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tali Stati. Nel messaggio il Consiglio federale riassume i risultati della sua analisi.	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 39 Competenza di approvazione</i>	<i>Art. 39 Competenza di approvazione</i>
<p>L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'inclusione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI; b. i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l'inclusione in detto elenco. 	<p>¹ L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale dei contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l'inclusione nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI Conti finanziari o nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività.</p> <p>² Il Consiglio federale decide l'inclusione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI Conti finanziari o nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività.</p> <p>³ Il Consiglio federale decide in merito alle richieste degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l'utilizzo di informazioni ricevute ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) per le quali tali Stati hanno formulato una riserva di cui all'articolo 30 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sull'assistenza amministrativa.</p> <p>⁴ Può decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SAI Cripto-attività se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii-iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa.</p>

	<p>⁵ Il Consiglio federale indica gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, ha dato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l'invio di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari.</p>
	<p><i>Art. 41^{bis}</i> Disposizione transitoria della modifica del ...</p>
	<p>¹ Prescindendo dalla sezione I parte A SCC, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni da comunicare secondo la sezione I parte A punto 1 lettera b e punto 6^{bis} SCC relative ai ruoli in base ai quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell'ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.</p> <p>² Le persone residenti fiscali in più di uno Stato possono richiamarsi fino al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ... dell'Accordo SIA Conti finanziari alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari, le persone residenti fiscali in più di uno Stato che sono documentate per la prima volta o nuovamente non possono più richiamarsi alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e devono dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali.</p> <p>³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'articolo 2 lettera d^{ter} per un periodo limitato.</p>
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn)	Progetto preliminare per la consultazione
	<p><i>Titolo prima dell'art. 1</i></p> <p>Capitolo 1: Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari</p>
<i>Art. 5 Associazioni</i>	<i>Art. 5</i>
Sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico costituite e organizzate in Svizzera	<i>Abrogato</i>
<i>Art. 6 Fondazioni</i>	<i>Art. 6</i>
Sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che:	<i>Abrogato</i>
<ul style="list-style-type: none"> a. perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e destinano i loro utili esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini; oppure b. perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. 	

	<p><i>Art. 6a Enti di utilità pubblica qualificati</i></p>
	<p>Sono considerati enti di utilità pubblica qualificati secondo l'articolo 3 capoverso 9^{bis} LSAI gli enti residenti in Svizzera che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sono costituiti e gestiti in Svizzera esclusivamente per un fine religioso, benefico, scientifico, artistico, culturale, sportivo o educativo, oppure sono costituiti e gestiti in Svizzera quali associazioni professionali, associazioni economiche, camere di commercio, associazioni dei lavoratori, associazioni degli agricoltori o degli orticoltori, associazioni civiche o organizzazioni che perseguono esclusivamente la promozione del benessere sociale; b. in Svizzera sono esonerati dal versamento dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile; c. non hanno azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sui loro redditi o valori patrimoniali; d. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, i loro redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell'ambito dell'esercizio dell'attività di utilità pubblica dell'ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall'ente; e. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, all'atto della loro liquidazione o scioglimento, i loro valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.
<p><i>Art. 9 Conti per il versamento di capitale</i></p>	<p><i>Art. 9</i></p>
<p>Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i conti siano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all'aumento di capitale di una società; b. una volta costituita la società o effettuato l'aumento di capitale, i conti siano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e c. eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vadano esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale. 	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 10 Conti di associazioni</i></p>	<p><i>Art. 10</i></p>
<p>Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p><i>Art. 11 Conti di fondazioni</i></p>	<p><i>Art. 11</i></p>
<p>Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera purché le fondazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 lettere a e b della presente ordinanza.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 16 Conti di moneta elettronica</i></p>	<p><i>Art. 16</i></p>
<p>¹ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di moneta elettronica purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i conti offrano esclusivamente mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, per il prelievo in contanti o per il traffico scritturale dei pagamenti tra privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente; b. limite di credito convenuto per contratto non superi 10 000 franchi oppure 10 000 dollari americani o euro; c. qualsiasi pagamento eccedente 10 000 franchi oppure 10 000 dollari americani o euro sia rimborsato al titolare del conto entro 60 giorni; e d. sui conti non siano accreditati interessi. <p>² Per moneta elettronica si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell'emittente di moneta elettronica che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 18, frase introduttiva e lett. a</i></p>	<p><i>Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a</i></p>
<p>Sono considerati residenti in Svizzera secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un'appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b o l'articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; 	<p>Sono considerati residenti in Svizzera secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un'appartenenza economica secondo gli articoli 4 capoverso 1 lettera b o 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD);
	<p><i>Titolo dopo l'art. 30</i></p> <p>Capitolo 2: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività</p> <p>Sezione 1: Prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione</p>

¹ RS 642.11

	<p><i>Art. 30a</i></p>
	<p>¹ Sono considerati residenti fiscali in Svizzera secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione assoggettati in Svizzera in virtù della loro appartenenza personale secondo l'articolo 3 o l'articolo 50 LIFD.</p> <p>² È considerato assoggettato all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI chi in Svizzera è tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali. Sono considerate tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta; b. la dichiarazione d'imposta per le imposte dirette dei Cantoni; c. le attestazioni di cui all'articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD e all'articolo 45 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) o alle relative disposizioni esecutive del diritto cantonale; d. il rendiconto per l'imposta sul valore aggiunto. <p>³ I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono considerati detentori di una succursale secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI nella misura in cui sono assoggettati in Svizzera in virtù della loro appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b o l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD.</p> <p>⁴ È considerata un'attività commerciale secondo l'articolo 12b capoverso 2 LSAI l'offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti esercitata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; b. persone che offrono per conto o su mandato di clienti un tale servizio a titolo professionale secondo gli articoli 7–10 dell'ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro e in tale contesto rivestono in particolare il ruolo di controparte o di intermediario oppure mettono a disposizione una piattaforma di negoziazione.
	<p><i>Titolo dopo l'art. 30a</i></p> <p>Sezione 2: Precisazione degli obblighi di comunicazione</p>
	<p><i>Art. 30b</i></p>
	<p>In caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria purché il suo decesso sia stato loro comunicato mediante un testamento aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 30b</i></p> <p>Sezione 3: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica</p>

	<i>Art. 30c Nascita di una relazione d'affari con un utente di cripto-attività</i>
	<p>¹ Sono considerate eccezioni secondo l'articolo 12f capoverso 2 lettera b LSAI i casi in cui nasce una relazione d'affari con un utente di cripto-attività senza che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.</p> <p>² Rientrano in tali eccezioni segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il cambiamento dell'utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un'autorità; b. la nascita di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.
	<i>Art. 30d Chiusura della relazione d'affari</i>
	Se una relazione d'affari di un utente oggetto di comunicazione viene chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e al momento della chiusura la verifica della relazione d'affari con l'utente oggetto di comunicazione conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.
	<i>Titolo dopo l'art. 30d</i>
	Capitolo 3: Disposizioni comuni
	Sezione 1: Obbligo di iscrizione
<i>Art. 31</i>	<i>Art. 31</i>
<p>¹ Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.</p> <p>² Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione presso l'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.</p> <p>³ La comunicazione inviata dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all'AFC, secondo la quale presso l'istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell'iscrizione.</p> <p>⁴ Il trustee deve anteporre la sigla «TDT⇒» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI. L'articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applica per analogia.</p>	<p>¹ Un istituto finanziario svizzero o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tenuto a iscriversi presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.</p> <p>² Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve disdire la propria iscrizione presso l'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui cessa di avere la qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.</p> <p>³ Non è considerata quale disdetta dell'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la comunicazione inviata all'AFC nella quale l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dichiara di non detenere conti finanziari oggetto di comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dichiara di non avere utenti oggetto di comunicazione; b. la comunicazione del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 1^{er} LSAI. <p>⁴ Il trustee deve anteporre la sigla «TDT⇒» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI. L'articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI è applicabile per analogia.</p>

	<p><i>Titolo prima dell'art. 32</i></p> <p>Sezione 2: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 33</i></p> <p>Sezione 3: Sistema d'informazione</p>
<i>Art. 34</i> <i>Categorie dei dati personali trattati</i>	<i>Art. 34</i> <i>Categorie dei dati personali e delle persone giuridiche trattati</i>
L'AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile.	L'AFC può procedere al trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile.
	<p><i>Titolo prima dell'art. 35a</i></p> <p>Capitolo 4: Disposizioni finali</p>
	<i>Art. 35b</i> <i>Disposizione transitoria della modifica del ...</i>
	<p>¹ [Nel primo anno successivo all'entrata in vigore della modifica del ...] un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è considerato un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uno Stato o territorio si è impegnato nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ad attuare lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al più tardi alla fine di tale anno]; e b. il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sarebbe un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...]. <p>² Il DFF tiene un elenco degli Stati o territori di cui al capoverso 1 lettera a.</p> <p>³ I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 comunicano all'AFC secondo l'articolo 15 capoverso 1^{ter} LSAI lo Stato in cui sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.</p> <p>⁴ Per gli enti secondo gli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall'entrata in vigore della modifica del ... sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già detenuti il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2-4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore di tale modifica.</p> <p>⁵ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che detengono conti secondo gli articoli 10 e 11 del diritto anteriore, dall'entrata in vigore della modifica del ... devono verificare questi conti. In relazione ai conti già detenuti il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2-4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore di tale modifica.</p>